



Skynet Italia - Electronics, R/C Toys, Videosurveillance

CONTRATTO DI AGENZIA

con la presente scrittura da valere e tenere nella forma di legge tra:

Skynet Italia Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Sarzana (SP), Via dei Molini 282°, unità locale in Spezzano di Fiorano Modenese, Via del Crociale, 6, iscritta al Registro delle Imprese di La Spezia al n° 113968, in seguito detta anche preponente, - **da una parte** -

e

residente/domiciliato in _____ Via _____

_____ c.f. / p.i. _____
in seguito detto anche agente, - **dall'altra parte** -

Premesso

- che società Skynet Italia importa e/o commercializza articoli elettronici in genere e precisamente: modellini radiocomandati in scala.
- che l'Agente è regolarmente iscritto al Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio della C.C.I.A.A. di _____ n° _____
- che la preponente intende avvalersi della collaborazione e dell'assistenza dell'agente per la collocazione dei predetti articoli siccome previsto nel presente atto;
 - che è reciproca volontà delle contraenti istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un rapporto di agenzia disciplinato dalla legge italiana, artt. 1742 e ss cod. civ. e dalle clausole qui di seguito specificate; tutto ciò premesso, Società Skynet Italia e l'agente

stipulano e convengono

quanto segue:

1. OGGETTO E ZONA

Skynet Italia Srl conferisce all'agente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita della merce dalla prima prodotta e/o commercializzata, contraddistinta anche dal seguente marchio: WMG

Il presente incarico è conferito all'agente per i sotto indicati territori da intendersi al medesimo affidati in via esclusiva: _____

Eventuali variazioni di zona dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e dovranno risultare per iscritto.

Qualora l'agente accettasse eventuali riduzioni del territorio assegnatogli in via esclusiva, Skynet Italia si impegna a liquidare al medesimo entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui detta diminuzione avrà effetto, tutte le indennità di sua competenza attinenti ai rapporti economici riferibili alla porzione di zona oggetto di riduzione.

Il contratto è "intuitu personae", non è trasferibile o cedibile a terzi ed esclude la fascia operatori su Ebay.

Skynet Italia Srl

L'Agente



Skynet Italia - Electronics, R/C Toys, Videosurveillance

2. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il presente incarico ha carattere strettamente personale e non è perciò trasmissibile dall'agente ad altri senza il consenso di Skynet Italia.

L'agente sarà comunque libero di organizzare la propria attività in piena autonomia nei modi che riterrà più opportuni.

Skynet Italia resterà, pertanto, estranea agli eventuali rapporti di qualunque natura che l'agente potrà in essere con terzi.

Per l'esecuzione dell'incarico in questione l'agente potrà avvalersi dell'opera di subagenti o di sostituti, restando in ogni caso inteso che saranno a suo carico i compensi da corrispondere a detti subagenti o sostituti.

In conformità a quanto sopra previsto l'agente eserciterà la propria attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza degli artt. 1746 e ss Cod. Civ., senza obblighi di orari ed itinerari predeterminati.

Le istruzioni impartite dalla preponente all'agente dovranno tenere conto di siffatta autonomia operativa.

L'agente sarà tenuto ad informare Skynet Italia in merito alla situazione del mercato in cui lo stesso opera e all'attività dal medesimo eseguita senza alcun obbligo di relazione periodica.

3. ESCLUSIVA

La preponente Skynet Italia s'impegna a non avvalersi di altri agenti nella zona affidata all'agente. Quest'ultimo, a sua volta, dovrà astenersi dall'assumere altri incarichi di agenzia aventi ad oggetto prodotti concorrenti con quelli elencati al precedente punto 1.

A questo proposito s'intende che più prodotti sono in concorrenza tra loro, quando hanno le medesime caratteristiche, la stessa foggia, occupano la medesima fascia di mercato e si rivolgono allo stesso genere di clientela.

Qualora, inoltre, Skynet Italia dovesse modificare i propri prodotti, ovvero produrre e/o commercializzarne di nuovi ponendosi in concorrenza con altri di aziende rappresentate dall'agente, ciò -in caso di mancata accettazione di tale circostanza da parte dall'agente- quest'ultimo potrà rifiutare di commercializzare i nuovi prodotti. In tal caso Skynet Italia sarà libera di porre sul mercato i prodotti utilizzando differenti canali distributivi.

4. ORDINI

Nell'assumere proposte d'ordine dalla clientela l'agente dovrà attenersi alle istruzioni impartite da Skynet Italia.

Dette proposte, da redigersi in modo chiaro e contenenti tutte le indicazioni necessarie al loro espletamento, dovranno essere in ogni caso assunte con la clausola: "Salvo approvazione della Casa".

Eventuali sconti, ribassi, abbuoni o dilazioni di pagamento oltre a quelli previsti dalle condizioni generali di vendita potranno essere concessi dall'agente solo previa espressa autorizzazione di Skynet Italia, anche via e-mail

Skynet Italia all'agente tutte le notizie utili a svolgere, nella maniera più produttiva, il presente incarico e, qualora Skynet Italia dovesse ritenere di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d'ordine trasmesse dall'agente, dovrà avvertire quest'ultimo, e/o il cliente esercente, senza indugio. In ogni caso, trascorsi 5 giorni dall'invio da parte dell'agente della proposta d'ordine, senza che questo abbia ricevuto da Skynet Italia alcuna comunicazione circa l'impossibilità di evadere parzialmente o totalmente l'ordine, l'agente avrà facoltà di annullare l'ordine. Skynet Italia può rifiutare a suo insindacabile giudizio la conclusione di contratti proposti dall'agente, senza che ciò comporti a suo carico obblighi di provvigioni o indennizzi o di risarcimento danni.

Skynet Italia Srl

L'Agente



SkyNet Italia - Electronics, R/C Toys, Videosurveillance

5. INCASSI

La fatturazione delle merci e la riscossione dei relativi importi saranno eseguiti esclusivamente da Skynet Italia.

Le somme che fossero eventualmente incassate dall'agente dovranno essere rimesse alla preponente con la massima sollecitudine, essendo esclusa ogni possibilità di operare trattenute o effettuare compensazioni a qualsiasi titolo.

6. FATTURATO Le parti concordano che il presente contratto è ancorato e subordinato al raggiungimento di obiettivi di fatturato trimestrali. A tale scopo viene concordato un primo obiettivo di Euro _____ (_____) trimestrali di vendite al netto di Iva.

7. PROVVIGIONI

A compenso dell'opera prestata dall'agente, Skynet Italia corrisponderà una provvigione pari a _ % (_____ per cento) degli importi netti degli affari conclusi nel territorio assegnato all'agente.

L'agente avrà diritto di percepire la provvigione convenuta calcolata sul 100% del promosso anche per gli eventuali affari che abbiano avuto esecuzione parziale per mancanza temporanea di prodotti a magazzino. E' riconosciuto all'agente, un rimborso spese periodico, quale contributo allo svolgimento della sua attività.

7.1 Situazione pregressa. Skynet Italia si riserva il diritto di concludere affari con le strutture commerciali già clienti al momento della firma del presente accordo. Sarà cura delle parti accordarsi sull'eventuale provvigione spettante all'agente su questi ulteriori affari.

Dall'importo delle provvigioni spettanti all'agente non saranno dedotti gli sconti eventualmente accordati da Skynet Italia al cliente per qualsivoglia ragione o motivo.

In caso di cessazione o risoluzione del rapporto, l'agente avrà diritto di percepire la provvigione sugli affari proposti prima della cessazione o risoluzione del rapporto stesso e da Skynet Italia accettati, espressamente o ai sensi di quanto previsto dal punto 4 u.c., anche dopo tale data, salvo l'obbligo da parte dell'agente di prestare la propria opera per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.

Le provvigioni spettanti all'agente saranno liquidate dalla preponente dietro emissione da parte della prima di fattura proforma alla quale seguirà, a pagamento avvenuto, regolare fattura.

Entro 10 giorni dalla scadenza di ogni mese, le parti prenderanno congiuntamente atto delle provvigioni nonché il relativo importo con il reciproco adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali e al netto delle trattenute e dei contributi posti a carico dell'agente dalla legge o da altre disposizioni obbligatorie.

Sulla base dell'importo effettivamente incassato, l'agente emetterà regolare fattura che verrà da Skynet Italia regolata con bonifico bancario entro e non oltre giorni 5 dalla ricezione della stessa.

Nulla spetterà all'agente a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attività dal medesimo svolta salvo patto contrario. Per quanto qui non espressamente previsto o derogato si richiamano le disposizioni di cui all'art. 1748 cod. civ..

8. DECORRENZA E DURATA

Il presente incarico decorre dal _____ e si intende conferito per la durata di mesi _____.

Le parti saranno libere di recedere dal rapporto mediante disdetta di una delle parti da comunicarsi con un mese di preavviso all'altra parte per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione. Il suddetto termine di preavviso non è frazionabile.

Overo Il presente contratto entra in vigore il _____ e terminerà il _____,

Alla scadenza il presente contratto s'intenderà rinnovato automaticamente per un uguale periodo di tempo e così di volta in volta, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con due mesi di preavviso all'altra parte per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione.

SkyNet Italia Srl

L'Agente



Skynet Italia - Electronics, R/C Toys, Videosurveillance

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora una delle contraenti non adempia ad una delle obbligazioni indicate ai punti: 3. Esclusiva; 6. Provvigioni, Il contratto s'intenderà risolto di diritto.

La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

10. RISERVATEZZA.

Le parti si impegnano a non divulgare a terzi, senza il previo reciproco consenso scritto, qualsivoglia genere di informazioni dati e documenti in loro possesso e/o dei quali fossero venute a conoscenza nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente rapporto è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e interruzione per qualsivoglia motivo o ragione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

12. TRATTATIVE E MODIFICHE.

Le parti dichiarano che il testo del presente contratto è stato oggetto di articolata trattativa, avendone le stesse esaminata e discussa ogni singola clausola, ben consapevoli delle reciproche obbligazioni e soggezioni, nonché dei reciproci diritti.

Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione alla presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta.

Spezzano _____

Skynet Italia Srl

L'Agente

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di aver presa visione ed approvare specificatamente le condizioni di cui ai punti 1,3,4,6,7del presente contratto

Skynet Italia Srl

L'Agente
